

536



# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Part. IVA 02866420793

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE REGGENTE (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35)

DELIBERA N. 487 /D.G.R. DEL 17/12 /2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di DICEMBRE il Direttore Generale Reggente, dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi, ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 30 aprile 2019, n. 35, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Direttore, U.O. Provveditorato  
Economato e Gestione Logistica  
Responsabile del Procedimento  
Dr. Domenico Dominelli

Il Direttore Generale Reggente  
Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

**U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATO** l'articolo 113 del d.lgs. 50/2016;

**RILEVATA** la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche per servizi e forniture, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;


**PRESO ATTO** del verbale della trattativa sindacale del 06/12/2019, con cui è stata recepita l'informativa avente ad oggetto la proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture, e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

**RITENUTO** di approvare il Regolamento allegato al presente provvedimento;

**PROPONE**

per le motivazioni di cui in premessa, di assumere la richiesta deliberazione avente ad oggetto "approvazione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016".

Il Direttore U.O. Provveditorato Economato e Gestione Logistica  
Dr. Domenico Dominelli



**IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE**

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto


**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'entrata in vigore del Regolamento dalla data di approvazione dello stesso;
3. di ratificare gli accantonamenti nel fondo dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e fino alla data di approvazione del Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Reggente  
Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi



ADAGIANG ANNUALATA

**REGOLAMENTO  
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**  
(ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016)

\*

**TITOLO I  
PARTE GENERALE**

**Articolo 1  
Obiettivi**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato d.lgs. 50/2016).
2. È costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

**Articolo 2  
Ambito oggettivo di applicazione**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.

**Articolo 3  
Ambito soggettivo di applicazione**

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui al Titolo II, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti all'acquisizione di servizi e forniture.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3, connesse all'acquisizione di servizi o forniture;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a). Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti, e più precisamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - c) esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) attività di responsabile unico del procedimento;
  - e) direzione dell'esecuzione;
  - f) collaudo o il certificato di regolare esecuzione e la verifica di conformità;
  - g) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.
3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato.
  4. Le restanti funzioni tecniche richiamate all'articolo 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte.

\*\*\*

## TITOLO II

### **CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE**

#### **Articolo 4**

##### **Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di definizione del fondo incentivante**

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, sarà quantificato in fase di progettazione, di indizione o di aggiudicazione ed inserito nel quadro economico. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del servizio o della fornitura con determina o delibera.
3. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia deve espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente dell'ASP.

**Articolo 6**

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2, non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

\*  
\*\*

**TITOLO III**

**PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER SERVIZI  
E FORNITURE**

**Articolo 7**

**Modalità di destinazione del fondo incentivante**

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Sono ricompresi nel fondo incentivante i costi di copertura assicurativa per i ruoli di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 inerenti le procedure di cui al medesimo decreto.

**Articolo 8**

**Individuazione del gruppo di lavoro**

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti individuati dagli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati avviene da

parte del responsabile del servizio o dirigente competente e, nei casi di inserimento di personale afferente ad altro servizio, di concerto con il relativo responsabile o dirigente competente. L'individuazione deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, tenendo conto:

- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali;
  - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
  - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
  - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
  - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
  - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.
2. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-*bis* del d.lgs. 165/2001; è fatto obbligo per il responsabile del servizio o dirigente competente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
  3. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.
  4. Con esclusivo riferimento alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera g), è individuato tra i collaboratori di cui alla "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) anche il personale afferente al servizio di contabilità e rendicontazione contabile aziendale.

#### **Articolo 9**

##### **Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante.

#### **Articolo 10**

##### **Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile del servizio o dirigente competente dispone con provvedimento motivato.
2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in

aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di servizio o fornitura.

\*\*

## TITOLO IV MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

### Articolo 11

#### Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. Per le attività indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) la liquidazione dell'incentivo, avviene come segue:
  - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 1 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del relativo provvedimento;
  - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 2 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
  - la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 3 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio;
  - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 4 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio o fornitura rilasciata DEC.
2. Ai fini dell'individuazione dei tempi di liquidazione, le singole fasi si intendono rese:
  - per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'espletamento delle relative verifiche;
  - per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
4. Gli incentivi saranno corrisposti a conclusione di ciascuna fase di cui al precedente punto 2 e non oltre il mese in cui è stata resa la fase stessa, qualora non risulti possibile il rispetto di tale data, il pagamento avverrà entro il mese successivo.

### Articolo 12

#### Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico



del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

\*  
\*\*

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 13  
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica a servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo provvedimento.

**Articolo 14  
Disposizione finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

**TABELLA 1**  
**Ripartizione incentivo**

<b>TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO</b>		
		<b>100%</b>
	<b>Programmazione spesa per investimenti</b>	<b>10%</b>
1)	a) RUP	70%
	b) Collaboratore	30%
	<b>Predisposizione e controllo procedure di gare</b>	<b>35%</b>
2)	a) RUP	70%
	b) Collaboratore	30%
	<b>Controllo esecuzione dei contratti pubblici</b>	<b>40%</b>
3)	a) RUP	40%
	b) Direttore dell'Esecuzione	45%
	c) Collaboratore	15%
	<b>Per la fase di collaudo o verifica di conformità</b>	<b>15%</b>
4)	a) RUP	30%
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%
	c) Collaboratore	20%

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 17/12 / 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 17/12 / 2019.

Il Dirigente Amministrativo  


=====  
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia li 17/12 / 2019

Il Dirigente Amministrativo  
